



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 42 del 23 MAR. 2012

OGGETTO: Causa "Torre Angelo c/Provincia". Giudice di pace di Bronte. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio. Conferimento incarico difensivo ad un legale di fiducia dell'Ente. Impegno di spesa di Euro 1000,00.=

L'anno duemiladodici il giorno VENTITRE del mese di MARZO,
nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione,
si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

				PRESENTE
1.	Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO		<u>SI</u>
2.	Assessore Dott. Antonino	TERRANOVA		<u>NO</u>
3.	Assessore Dott. Michele	BISIGNANO		<u>SI</u>
4.	Assessore Sig. Renato	FICHERA		<u>SI</u>
5.	Assessore Dott. Rosario	CATALFAMO		<u>NO</u>
6.	Assessore Dott. Carmelo	TORRE		<u>SI</u>
7.	Assessore Dott. Pasquale	MONEA		<u>SI</u>
8.	Assessore Dott. Salvatore	SCHEMBRI		<u>SI</u>
9.	Assessore Prof. Giuseppe	DI BARTOLO		<u>NO</u>
10.	Assessore Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO		<u>NO</u>
11.	Assessore Dott. Maria	PERRONE		<u>SI</u>
12.	Assessore Sig. Giuseppe	MARTELLI		<u>SI</u>
13.	Assessore Dott. Mario	D'AGOSTINO		<u>NO</u>
14.	Assessore Dott. Rosario	VENTIMIGLIA		<u>SI</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Avv. Anna Maria TRIPODO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, relativa all'oggetto;

VISTA la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'ordinamento Regionale degli EE. LL.;

VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

ad unanimità di voti

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

Dipartimento 1° Affari Generali e Legali U.D. Affari legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie U.O. Legale e contenzioso- U. O. Studi e consulenze giuridiche

Oggetto: Causa "Torre Angelo c/Provincia." Giudice di Pace di Bronte. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio. Conferimento incarico difensivo ad un Legale di fiducia dell'Ente. Impegno di spesa di Euro 1000,00.

PROPOSTA

P R E M E S S O che, con atto di citazione notificato il 05/11/2010, il Sig. Torre Angelo ha chiamato in causa questo Ente dinnanzi al Giudice di Pace di Bronte per ivi ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti dalla propria autovettura Opel Corsa TG CW213 TM a causa di una buca presente sul manto stradale mentre lo stesso percorreva la strada Femmina Morta in direzione di Monte Soro il giorno 06/06/2010 alle ore 15,30 circa ;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione in nostro possesso ed in particolare dai rilievi effettuati dal competente Ufficio Tecnico Provinciale, giusta relazione prot. n. 3585 del 28/10/2010 che si allega, non si evince nel caso in esame la presenza degli elementi costitutivi dell'insidia-trabocchetto e ciò sia in relazione allo stato dei luoghi, sia in relazione all'ora in cui si sarebbe verificato il sinistro (ore 15,30 circa);

ATTESO che nella predetta relazione tecnica si comunica che la strada su cui si è verificato il sinistro è una pista agricola non soggetta a continua sorveglianza da parte di personale appartenente a questo Ufficio e che, presentando un percorso abbastanza difficoltoso, richiede una condotta di guida particolarmente attenta e prudente.

CONSIDERATO che, non sussistendo i presupposti per una soluzione bonaria della controversia, appare opportuna la costituzione dell'Ente in giudizio per resistere alle domande di controparte;

CHE pertanto, occorre autorizzare il Sig. Presidente a costituirsi in giudizio e nominare a tal fine un difensore di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DATO ATTO che per tale attività sarà prevedibilmente corrisposto al legale il compenso di Euro 1.000,00= al lordo degli oneri di legge, che, a tal fine, deve essere impegnato sul Cod.1010903, Cap.2260, alla voce "Spese per liti, arbitrati, ecc.." del Bilancio Provinciale 2011 *deliberato* in corso di predisposizione, dando atto che detta somma è contenuta nei 1/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio Provinciale 2010; 

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il d.l.n.223/06 convertito con l.n.248 del 04.08.06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di :

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a resistere nel giudizio promosso contro questa Provincia dinnanzi al Giudice di Pace di Bronte da Torre Angelo con atto notificato il 05/11/2010, dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DARE ATTO che per tale attività sarà prevedibilmente corrisposto al Legale il compenso di Euro 1000,00 al lordo degli oneri di legge, che, a tal fine, deve essere impegnato sul Cod. 1010903, Cap.2260, alla voce "Spese per liti, arbitraati, ecc.." del Bilancio Provinciale 2011

deliberato in corso di predisposizione, dando atto che detta somma è contenuta nei 1/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio Provinciale 2010; 

IMPUTARE la somma complessiva di Euro 1000,00 al cod. 1010903 cap.2260, alla voce
"Spese per liti, arbitrati, ecc.." del Bilancio Provinciale 2011 in corso di predisposizione,

dando atto che detta somma è contenuta nei 1/12 dello stanziamento del medesimo capitolo
del Bilancio Provinciale 2010;

DARE MANDATO al Dirigente del 1° Dipartimento U.D. Affari Legali, U.O. Legale e
Contenzioso, di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente
provvedimento.

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

- 1) atto di citazione not. 05/11/010;
- 2) relazione tecnica n.3585 del 28/10/2010.

Il Responsabile dell'Unità operativa

li, _____

Il Dirigente

Visto: Il Presidente e l'Assessore

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi

15.11.11

IL DIRIGENTE

Dott. Antonino Calabrò



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Addi 15 FEB 2012

IL RAGIONIERE GENERALE
del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabrò

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi

15 FEB 2012

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PARERI

IMPEGNO PROVVISORIO N. 1418

DISPONIBILITÀ CAP. 2260 EIL 2011

MESSINA 30/12/11

IL FUNZIONARIO

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabrò



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

On. Av. Giovanni Cesare RICEVUTO
F.to.....

L'Assessore Anziano

Dott. Michele BISIGNANO
F.to.....

Il Segretario Generale

Avv. Anna Maria TRIPODO
F.to.....

Il Presente atto sarà affisso all'Albo

nel giorno festivo _____

L'ADDETTO

Messina, li _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo

dal _____ al _____

con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA
Che la presente deliberazione 1 pubblicata all'Albo di questa Provincia il **25 MAR. 2012** e per
quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o
richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(4° COMMA ART. 4 L.R. 5-7-1997 N. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardo materie elencate al 3° comma dell'art. 4 della legge
5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della
Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì **23 MAR. 2012**



IL SEGRETARIO GENERALE

Handwritten signature

GIUDICE DI PACE DI BRONTE

ATTO DI CITAZIONE

10 D. P. A. D. Legali

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA POSTA IN ENTRATA
- 8 NOV 2010 <i>Lee</i>
1° DIPARTIMENTO - • L

Per il Sig. Torre Angelo nato a Linguaglossa il 16.02.1947, e residente in Linguaglossa in via San Rocco, n° 20 C.F. TRRNGL47B16 E602E, elettivamente domiciliato in Linguaglossa in via San Nicola, 10 presso lo studio del Dott. Torre Vincenzo, giusta procura in calce del presente atto. Per eventuali comunicazioni di cancelleria si provveda al numero fax 095 7774327 o all'indirizzo di posta elettronica torre.vincenzo045@tiscali.it

PREMESSO IN FATTO E IN DIRITTO

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
08/11/2010
Protocollo n° 0038390/10

Che in data 06.06.2010 alle ore 15:30 circa mentre, l'odierno attore, transitava per la strada Femmina Morta in direzione di monte Soro a causa di una buca profonda presente nel manto stradale e non segnalata, la parte anteriore dell'autovettura Opel Corsa TG CW 213 TM condotta da parte attrice, finiva dentro la buca di cui in narrativa, riportando danni quali la rottura del radiatore e del paraurti, che si quantificano in Euro 629,00 come da fatture e preventivi che si allegano, oltre la somma di € 255,00 per le spese di intervento del soccorso stradale ACI come da fattura che si allega.

Il sinistro e la sua dinamica possono dimostrarsi in forza di una serie di elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza prescritti ex art. 2729 c.c. Anzitutto la condizione di dissesto del manto stradale trova riscontro nella documentazione fotografica versata in causa. Pertanto i suddetti elementi di fatto consentono di affermare che il sinistro di cui in narrativa è stato causato da un dissesto della strada pubblica non segnalato e scarsamente visibile.

Essendo pacifico, infatti, che l'incidente si è verificato in un tratto di strada pubblica appartenente al demanio comunale o provinciale e che su di essa l'ente comunale o provinciale è tenuto ad esercitare il potere di controllo volto ad evitare l'insorgenza di res agenti dannosi (quali appunto buche e dissesti del manto stradale), di conseguenza appare incontestabile, alla

*Richiesta il
2/12/10 p. p. c. c. c.*

*A/ter
356*

12.11.10

09 NOV. 2010
5777/06

stregua dei dati obiettivi di provenienza documentale e fotografici ,che l'accentuata profondità ed estensione delle sconnessioni del manto stradale che interessavano il manto stradale della strada Femmina Morta che conduce a monte Soro costituivano insidia (nel senso di imprevedibilità e della inadeguata visibilità) per l'automobilista, a cui non può neppure muoversi alcun ragionevole rimprovero di negligenza o imprudenza per l'incidente. Pertanto ricorrono nella fattispecie gli elementi determinanti il pericolo occulto e, con esso ,la responsabilità dell'ente proprietario ,in base ai principi della responsabilità aquilana per i danni cagionati da cose in custodia ex art 2051 c.c., aperta al pubblico transito per i danni subiti dagli utenti in conseguenza della difettosa manutenzione della stessa, così come ritenuto da consolidata giurisprudenza (Cass. 5677/86, 10242/95, Trib arezzo 24.07.1991)

Tale rapporto si inquadra nella figura della custodia ,per cui il Comune o la Provincia è tenuto a vigilare sui beni di propria proprietà, nonché effettuare la regolare manutenzione, al fine di evitare che dal loro utilizzo possono derivare danni ai terzi ,con conseguente responsabilità ex 2051 c.c.

Infatti la custodia si sostanzia di tre elementi :1 il potere di controllo della cosa ; 2 il potere di modificare la situazione di pericolo insito nella cosa; 3 il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sul bene nel momento in cui si è prodotto il danno.

L'imputabilità delle conseguenze del fatto dannoso al Comune di Cesarò o al la Provincia Regionale di Messina ,proprietario della strada, sussiste tutte le volte in cui l'ente proprietario non si trova nell'oggettiva impossibilità di esercitare sul proprio bene il potere di custodia ,nel senso così come sopra specificato.

Ebbene ,nel caso in specie, premessa l'esistenza del rapporto di custodia esistente tra l'ente proprietario e la strada de qua ,nulla è stato provato relativamente all'impossibilità ,da parte degli enti citati ,di vigilare e mantenere il tratto di strada in cui si è verificato l'incidente di cui in premessa . Al contrario ,trattandosi di una strada di limitata estensione ,l'ente proprietario avrebbe potuto facilmente vigilare sulla situazione

della stessa,eliminando o,quanto meno attenuando le situazioni di pericolo presenti.

D'altro canto ,l'utilizzo diretto della strada da parte di una molteplicità di utenti dovrebbe spingere gli enti odierni convenuti ,ad una maggiore diligenza nella manutenzione e vigilanza dei propri beni al fine di evitare e ridurre la possibilità di danni ai terzi ,anziché costituire un deterrente per una corretta custodia dei beni stessi. Infatti sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione,il quale ha stabilito *"ai fini della responsabilità per danni da cose in custodia ex 2051 c.c. il giudice non si può arrestare di fronte alla natura giuridica del bene od al regime od alla modalità del suo uso da parte del pubblico ,ma è tenuto ad accertare in base agli elementi acquisiti nel processo ,se la situazione di fatto ,che la cosa è venuta a presentare e nel cui ambito ha avuto origine l'evenienza che ha prodotto il danno ,era nella custodia dell'ente pubblico"*(Cass.Sez .III ,27 Marzo 2007 N° 7403).Da Ultimo la Giurisprudenza della Corte di Cassazione a ulteriore conferma di quanto sopra esposto ha affermato che :***"la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, stabilita dall'art. 2051 c.c., è applicabile nei confronti dell'ente , quale proprietario delle strade, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi".***
"il fattore decisivo per l'applicabilità della disciplina ex art. 2051 c.c. debba individuarsi nella possibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, con la conseguenza che l'impossibilità di siffatto potere non potrebbe ricollegarsi puramente e semplicemente alla notevole estensione del bene e all'uso generale e diretto da parte dei terzi, ... ma all'esito di una complessa indagine condotta dal giudice di merito con

referimento al caso singolo".Pertanto alla luce del superiore orientamento della Corte di Cassazione,nel caso in specie si è di fronte ad una situazione in cui l'ente è proprietario della strada,quale bene pubblico,in tutta la estensione. Tale ente è dunque obbligato a provvedere alla manutenzione ,alla gestione ,ed alla pulizia della sede stradale al fine di assicurare la sicurezza agli utenti della strada ,ai sensi dell'art 14 comma uno lettera a del c.d.s.,secondo cui gli enti proprietari della strada allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione devono provvedere alla manutenzione ,alla gestione e pulizia delle strade .Esiste ,dunque un obbligo normativo ,imposto all'ente proprietario della strada di mantenere in condizioni di sicurezza la strada pubblica;obbligo a cui l'ente non può sottrarsi.

Ed invero il tratto di strada de quo è nella custodia degli enti proprietari ,i quali potevano esercitare il potere di vigilanza , di controllo,e di manutenzione sullo stesso tratto di strada. Pertanto deve riconoscersi in capo al comune di Cesarò o la Provincia Regionale di Messina il rapporto di custodia intercorrente tra lo stesso e il tratto di strada comunale de qua , con conseguente applicazione nel caso di specie della presunzione di responsabilità da cose in custodia di cui all'art 2051 c.c.

Per quanto sopra premesso

CITA

Il Comune di Comune di Cesarò in persona del sindaco pro-tempore con sede in Corso Margherita in Cesarò e la Provincia Regionale dei Messina in persona del presidente pro- tempore con sede in Messina in via XXIV Maggio a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Bronte , Giudice designando per l'udienza del 03.01.2011 ora di rito,con invito a norma dell'art. 163, comma 7, c.p.c., così come sostituito con l'art. 7, legge 353/1990, si avverte il convenuto che può costituirsi nelle forme previste dall'art.319 c.p.c. che in mancanza sarà dichiarata la decadenza dei diritti di difesa previsti dall'art. 167 c.p.c,e che in mancanza si procederà in sua contumacia ,per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Giudice di Pace adito ,contrariis reiectis,,dichiarare la responsabilità del comune di Cesarò e la Provincia Regionale di Messina per il sinistro in oggetto e condannarli in solido ,in persona del Sindaco – pro tempore e in persona del presidente pro –tempore al pagamento in favore dell'attore della somma di € 844,00 o quella diversa ritenuta di giustizia ,oltre gli interessi legali dal sinistro al saldo ,a titolo di risarcimento danni.

Con Sentenza provvisoriamente esecutiva ex legge

In via istruttori a si depositano i seguenti documenti:

Lettera di in mora del 18.06.2010 a mezzo raccomandata con relativa ricevuta di ritorno del 21.06.2010

Lettera di in mora del 24.06.2010 a mezzo raccomandata con relativa ricevuta di ritorno del 25.06.2010

Lettera di riscontro della Provincia Regionale di Messina del 10.07.2010

Lettera di invio dei documenti richiesti dalla Provincia Reg.di Messina a mezzo raccomandata con relativa ricevuta di ritorno del 14.07.2010

Documentazione Fotografica di N° 8

Preventivo redatto dalla ditta Autoricambi Giuffrida S.N.C.di Giuffrida & C.

Fattura emessa dalla Autoricambi Giuffrida S.N.C.di Giuffrida & C.

Fattura emessa dalla RIPAUTO di Mobilia e Panebianco S.N.C.

Fattura emessa dalla FAMAUTO di Fartanda e Marano SNC

Inoltre si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova e per il teste indicato, nel Sig.Trovato Costantino;

Vero o no che in data in data 06.06.2010 alle ore 15:30 circa mentre ,l'odierno attore ,transitava per la strada Femmina Morta in direzione di monte Soro che a causa di una buca profonda presente nel manto stradale e non segnalata , la parte anteriore dell'autovettura Opel Corsa TG CW 213 TM finiva dentro la buca in narrativa ?

Vero o no che riportava danni quali quali la rottura del radiatore e del paraurti ?

Altresì si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova e per il teste indicato ,nel Sig.Mobilia Roberto;

Vero o no che in data 8.6.10 ha effettuato la riparazione sull'Opel Corsa
TG CW 213 TM sostituendo il radiatore?

Vero o no che il danno riportato dal radiatore è dovuto ad un forte impatto
con una buca del fondo stradale?

Con riserva di articolare ulteriori e nuovi capitoli di prova e indicare nuovi
testi

Ai sensi dell'art 14 del D.P.R. 115/2002, si dichiara che il valore del
presente procedimento è pari ad € 575,00

Linguaglossa li

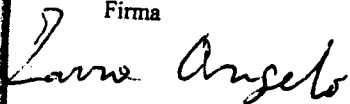
02-11-010


Dott. TORRE VINCENZO

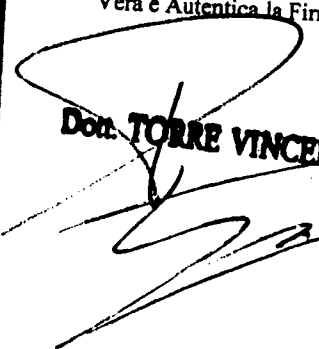
Procura

Nomino e costituisco mio procuratore speciale e difensore, con ogni potere di
legge anche per gli ulteriori gradi e stati del presente procedimento, ivi
compresa la facoltà di transigere, di incassare somme di denaro Il Dott. Torre
Vincenzo ed eleggo domicilio nel suo studio in Linguaglossa in via San
Nicola, 10

Firma



Vera e Autentica la Firma


Dott. TORRE VINCENZO

Relata di Notifica

Ad istanza del Sig. Torre Angelo e del suo procuratore, io sottoscritto ufficiale giudiziario della corte di appello di Catania certifico di aver notificato corrispondendone copia ut supra a

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA in persona del Presidente pro-tempore con sede in via XXIV Maggio Palazzo degli Uffici -98122 a mezzo del servizio postale

A mezzo posta 1° Peco.
a R.E.M.
giudizio oggi stesso 6. NOV. 2019

TRIBUNALE DI CATANIA
GERENZIALE
UFFICIO
ALCANTARA



ALLEGATI

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° Dipartimento - Coordinamento del Piano Strade Provinciali - Viabilità II Distretto

N. 3585 Allegati N. _____

Risposta a nota _____

del _____

Messina, 28-10-2010

OGGETTO: Sinistro del 06/06/2010 S.P. Portella Femmina Morta - occorso al Sig. Torre Angelo.

AL SIG. Dirigente del 1° Dipartimento

Affari Legali

SEDE

In relazione al sinistro di cui in oggetto, si comunica che la strada sulla quale si è verificato il sinistro è una pista agricola che presenta ammaloramenti dovuti alle precipitazioni meteoriche dell'inverno scorso, non soggetta a continua sorveglianza da parte di personale appartenente a questo Ufficio.

Tale strada, si presenta con un percorso abbastanza difficoltoso per cui il conducente del mezzo che la percorre deve attenersi a una condotta di guida adeguata al tipo di strada, al fine di evitare inconvenienti per il mezzo e per la propria incolumità.

IL DIRIGENTE
(Ing. B. SIDOTI PINTO)

02 NOV. 2010

2818/sen/v.c.